2005
sentenza 30553/2004
cronologico 54617/2004
Rep. 22898/04

ORIGINALE

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
F. ZARDO e G. ZARDO
Via C. Mirabello, 17 - 00195 ROMA
Tel. 06.3729108 - Fax 06.3729559

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZ. VI

nella persona del giudice unico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27467 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2004, decisa all'udienza del 11.11.2004 a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e vertente

TRA

M[redacted], elett.te dom.ti in Roma, via C. Mirabello 17, presso e nello studio degli avv.ti Fulvio Zardo e Giobbe Zardo, che li rappresentano e difendono per mandato a margine dell'atto di intimazione

ricorrenti

E

LE [redacted] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, via [redacted] presso e nello studio dell'avv. [redacted], che la rappresenta e difende con la dott.ssa [redacted] come da procura in atti

resistente

OGGETTO: risoluzione per inadempimento

CONCLUSIONI

come da verbale del 11.11.2004 e da rispettivi scritti difensivi

FATTO E DIRITTO

A seguito di intimazione di sfratto per morosità, con contestuale citazione per la convalida, ad istanza dei ricorrenti indicati in epigrafe nei confronti della società Le [redacted] poichè non persisteva la morosità relativamente ai canoni intimati, con ordinanza del 1.4.04 non veniva adottato alcun provvedimento

sommario ed era disposto il mutamento del rito ex artt. 426-447 bis cpc.

All'odierna udienza la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.

Nel merito va dichiarata cessata la materia del contendere atteso che parte ricorrente ha mostrato di non insistere sull'originaria domanda di risoluzione, come si desume dalle conclusioni di cui alla memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. richiamate all'odierna udienza.

Per la soccombenza virtuale la resistente va condannata al pagamento delle spese processuali, come liquidate in dispositivo.

E' pacifico, invero, che la mensilità oggetto di intimazione è stata pagata dalla conduttrice con ritardo oltre il termine contrattuale e dopo la notifica dell'intimazione.

Peraltro detto pagamento tardivo non avrebbe comunque efficacia sanante, trattandosi di locazione commerciale alla quale notoriamente non si applica l'istituto dell'art. 55 l. 392/78.

Al momento della notifica dell'atto introduttivo sussisteva, dunque, l'inadempimento della conduttrice (art. 1453 u. c. c.c.) in ordine all'obbligazione principale per lei derivante dal contratto.

Appaiono, dunque, dovute dalla resistente anche le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) dichiara cessata la materia del contendere;

2) condanna la s.a.s. Le [redacted] in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1.830,00 + IVA, CPA e spese generali (di cui € 950,00 per onorario, € 700,00 per diritti e € 180,00 per esborsi).

Così deciso in Roma, li 11 novembre 2004

Il Giudice
(dr. Giampiero Barrasso)

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SETTORE CIVILE
Ufficio copie - Sentenze
LA PRESENTE SENTENZA E' STATA REGISTRATA
EL. 18/1/05
SERIE 4 AL N. 1811 VERSATO € 129,11
COME DA ATTESTAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 2 APPOSTA IN CALCE ALLA COPIA AUTENTICA INVIATA AI SENSI DELL'ART. 298 DEL T.U. 115 DEL 30.05.2002
ROMA 10 MAG. 2005 IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria
11 NOV. 2004
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marina Perilli

Pervenuto al Repertorio
Cronologico oggi 19/11/04